

13

**Convenzione
tra la Tavola valdese
e la Chiesa cristiana evangelica
Hanmaum di Milano**

N O T A

La Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano chiede nel 2006 di essere accolta nell'Unione delle chiese metodiste e valdesi.

Lo statuto e la convenzione, che ne regola i rapporti con la Tavola valdese, sono stati approvati dal sinodo con 106/SI/2006 e 108/SI/2006.

La convenzione viene indicata con sigla CCHM/2006.

STATUTO

Art. 1 - (*costituzione, sede, denominazione*)

La Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano è stata costituita ai sensi degli articoli 8, 18, 19 e 20 della Costituzione della Repubblica Italiana.

La sede è in Milano, via Luigi Dottesio, 15.

Art. 2 - (*scopo*)

La Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano ha per scopi:

- a) fare dei cittadini coreani dei discepoli di Cristo;
- b) prestare servizio e assistenza sociale;
- c) promuovere l'espansione del Vangelo in Italia ed Europa.

Art. 3 - (*confessione di fede*)

La confessione di fede della Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano, in comunione con la fede della chiesa universale, è:

- a) noi crediamo in Dio Uno e Trino, Padre, Figlio, Spirito Santo;
- b) crediamo in Gesù di Nazareth quale Figlio di Dio, manifestato nella carne, nato dalla vergine Maria, Salvatore del mondo, unico mediatore tra Dio e gli esseri umani;
crediamo nella sua resurrezione e ascensione corporale e nel suo ritorno.
- c) la fede della Chiesa si fonda sulle Sacre Scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento;
la Chiesa riconosce solo a queste Sacre Scritture autorità sopra la propria vita.

Art. 4 - (*membri della chiesa cristiana evangelica hanmaum di milano*)

Tutti coloro che vengono a conoscenza dell'esistenza di questa chiesa e della sua base confessionale hanno diritto a esserne membri come membri semplici o membri con diritto di voto.

I membri semplici sono:

coloro che partecipano regolarmente agli incontri e alle riunioni della Chiesa;
coloro che contribuiscono attivamente con le loro offerte e i loro doni;

I membri con diritto di voto sono:

i membri che accettano la confessione di fede e il presente statuto.

È possibile presentare domanda al consiglio direttivo per diventare membro con diritto di voto dopo sei mesi dall'iscrizione alla chiesa. Il consiglio direttivo delibera sulle domande ricevute.

Art. 5 - (*rapporti con la chiesa evangelica valdese*)

La Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano fa parte dell'ordinamento valdese, che ne disciplina vita e attività, salve le deroghe di cui al presente statuto.

In considerazione del carattere particolare della Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano, come espresso negli art. 1 e 2 del presente statuto, i rapporti tra questa e la Chiesa evangelica valdese sono regolati tramite convenzione cui espressamente si rimanda.

Art. 6 - (*il pastore*)

La Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano sceglie il proprio pastore o pastora seguendo il criterio adottato dalla Chiesa presbiteriana coreana, per cui - per diventare pastore o pastora - un membro deve presentare una lettera di raccomandazione da parte del pastore o della chiesa di appartenenza; dopo aver finito l'università di 4 anni deve proseguire 3 anni di seminario teologico e deve lavorare altri 2 anni come Intern Pastor (tirocinante). Di fatto necessitano almeno 7 anni di studi e 2 di tirocinio pratico per diventare pastore.

I candidati vengono proposti dal consiglio direttivo all'assemblea cui spetta eleggere il pastore o la pastora con 2/3 dei voti dei presenti. Esso o essa dura in carica cinque anni, con la possibilità di essere rieletto.

Il pastore rappresenta a tutti gli effetti la chiesa verso terzi.

Art. 7 - (*assemblea*)

L'assemblea è responsabile della vita della chiesa ed elegge il consiglio direttivo. Essa è costituita da tutti i membri e prende le proprie decisioni a maggioranza dei membri con diritto di voto presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno. In tale riunione essa esamina e approva il rapporto delle attività svolte nel periodo annuale precedente, il bilancio consuntivo, quello preventivo e il programma di lavoro per il periodo annuale successivo, predisposti dal consiglio direttivo.

L'assemblea viene convocata dal consiglio direttivo.

In assemblea ogni membro ha diritto a un voto espresso personalmente.

Art. 8 - (*consiglio direttivo*)

Il consiglio direttivo è composto da 9 membri.

Tutti i membri del consiglio direttivo, eccetto il pastore o la pastora, vengono eletti a maggioranza semplice dall'assemblea dei membri con diritto di voto e rimangono in carica per due anni; possono essere rieletti per una volta e, successivamente, dopo almeno un anno di pausa.

Ogni membro del consiglio direttivo ha un voto.

Tutte le delibere vengono adottate con la maggioranza semplice.

Nel consiglio direttivo viene eletto un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

Il consiglio direttivo segue la vita della chiesa, organizza e dirige le sue attività, esercita la disciplina e le funzioni amministrative secondo l'ordinamento valdese, il presente statuto e la convenzione, stabilisce la misura e le condizioni del sostentamento del pastore o della pastora.

Art. 9 - (*revisori, segretario e tesoriere*)

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'assemblea a maggioranza semplice, e durano in carica due anni. Essi controllano la regolarità dei bilanci e dei libri contabili.

Il segretario si occupa della stesura dei verbali di tutte le riunioni sia del consiglio direttivo sia della assemblea; gestisce la corrispondenza della chiesa e tiene aggiornato il libro dei membri iscritti alla chiesa, i registri e cura le tabelle statistiche da inviare annualmente alla Tavola valdese.

Il tesoriere ha il compito di curare la contabilità ed è responsabile della cassa; provvede alla redazione dei bilanci e alla tenuta dei libri contabili; redige inoltre la relazione finanziaria da presentare all'assemblea dei membri.

Art. 10 - (*finanze*)

Le attività della Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano sono sostenute finanziariamente dalle contribuzioni dei membri e da contributi volontari provenienti anche da soggetti esterni alla chiesa. La gestione dei fondi della comunità è curata dal consiglio direttivo.

Art. 11 - (*modifiche*)

Il presente statuto può essere modificato su proposta rivolta all'assemblea tramite il consiglio direttivo; ogni modifica richiede il voto favorevole della maggioranza dei membri con diritto di voto presenti.

Le modifiche entrano in vigore con l'approvazione del sinodo delle chiese metodiste e valdesi.

Art. 12 - (*scioglimento*)

In caso di cessazione dell'attività, lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza a 3/4 degli aventi diritto, la quale provvederà alla destinazione del patrimonio. Il consiglio direttivo si prenderà cura della liquidazione.

Art. 13 - (*entrata in vigore*)

Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte del sinodo della Chiesa valdese.

Copia dello statuto redatto sia in lingua italiana sia in lingua coreana è depositato presso la Tavola valdese.

CONVENZIONE

La Tavola valdese, rappresentata dalla sua moderadora, past. Maria Bonafede
La Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano, rappresentata dal
rev. Song Young Ho,

premessso

che in data 30 maggio 2005 la Chiesa cristiana evangelica Hanmaum di Milano (d'ora in avanti indicata con la sigla CHM) ha chiesto di entrare a far parte dell'Unione delle chiese metodiste e valdesi e pertanto di inserirsi nella giurisdizione sinodale,

che, trattandosi della domanda di una chiesa locale formatasi fuori dell'ordinamento valdese, comune alle chiese valdesi e metodiste che sono in Italia, è stata seguita la procedura prevista dalla vigente regolamentazione, ma per le caratteristiche proprie della CHM la stessa è dotata di un proprio statuto, per cui è necessario regolare con convenzione alcuni aspetti della partecipazione di detta chiesa alla vita dell'Unione, sia pur nel quadro del regolamento per le chiese locali valdesi che a essa si applica;

tutto ciò premesso, convengono quanto segue:

1) la CHM conserva il suo nome e accetta interamente le discipline dell'ordinamento valdese e pertanto anche l'inserimento nell'ordinamento del circuito, del distretto e del sinodo, discipline derogate solo da quanto previsto dallo statuto di cui alla premessa e che il sinodo è chiamato contestualmente ad approvare;

2) alla CHM si applica il regolamento per le chiese locali valdesi in quanto non derogato dallo statuto proprio di detta chiesa;

3) la cura pastorale della CHM viene assicurata da pastore o pastora scelto/a dalla CHM stessa, normalmente in accordo con le Chiese presbiteriane in Corea; la scelta deve essere approvata dalla Tavola valdese; tale pastore o pastora viene iscritto/a nel ruolo della Tavola medesima fra i pastori in attività di servizio amministrativamente dipendenti da altro ente;

4) il sostentamento del pastore o pastora, compresi gli oneri derivanti dall'iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto e le spese locali, sono a carico della CHM;

5) la CHM contribuirà annualmente alle spese generali della Chiesa valdese (cassa centrale) e degli organi settoriali (circuito, distretto) nella misura indicata dagli organi competenti;

6) la presente convenzione e lo statuto allegato sono sottoposti all'approvazione del sinodo delle chiese metodiste e valdesi.

Torre Pellice, 24 agosto 2006

per la Tavola valdese
La moderadora
past. Maria Bonafede

per la Chiesa Cristiana Evangelica
Hanmaum di Milano
past. Song Young Ho